



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione**

in collaborazione con la ANBSC, la Prefettura di Caserta ed ABI

*Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere all'esito delle riunioni del Tavolo Tecnico istituito , in collaborazione con la Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e la Prefettura di Caserta nonché con la ABI ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti sede, per una gestione coordinata dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, ha approvato nella seduta del giorno 9 novembre 2021 le "Linee guida sull'esecuzione del sequestro di prevenzione".*

*Il documento prevede in sintesi:*

- 1. Istruzioni operative alla polizia giudiziaria ed all'amministratore giudiziario per il coordinamento delle attività nell'ambito dell'esecuzione del sequestro;*
- 2. La redazione, da parte dell'amministratore giudiziario, di una pre-relazione sul sequestro dei beni precedente alle relazioni già previste dal codice antimafia, che ha la finalità di attestare, principalmente, i tempi di esecuzione del sequestro e di immissione in possesso dei beni nonché la loro effettiva consistenza;*
- 3. La elaborazione di una scheda sintetica sul patrimonio sottoposto a sequestro -allegata alla citata pre-relazione - che consentirà, ove occorra anche mediante la pubblicazione sui relativi siti internet, una rapida conoscibilità dei patrimoni sottoposti alle procedure di prevenzione da parte dei sottoscrittori e dei soggetti potenzialmente interessati.*

*Si pubblicano le linee guida e le direttive di cui al documento che segue che costituiranno parte integrante dei decreti di applicazione delle misure patrimoniali disposti dalla Sezione per le Misure di Prevenzione dell'Ufficio giudiziario.*

# LINEE GUIDA SULLA ESECUZIONE DEL SEQUESTRO DI PREVENZIONE

- artt. 20 e 21, D.Lgs n. 159/2011 -

## 1. Premessa e scopo delle linee guida

Il Tavolo Tecnico istituito presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deliberato, con il parere unanime di tutti i sottoscrittori, la adozione di linee guida volte a regolare la fase della procedura di prevenzione nella quale si esegue il sequestro disposto dal Tribunale.

La deliberazione muove dalla constatazione della centralità del sequestro di prevenzione quale snodo cruciale del procedimento patrimoniale disciplinato dal codice antimafia (artt. 19 e s.s., codice antimafia, di seguito CAM).

Il momento del sequestro è ritenuto decisamente centrale nell'intera procedura e da una corretta impostazione dello stesso può dipenderne, sul piano gestionale, la complessiva fruttuosità.

Più esplicitamente è necessario creare le premesse, fin dall'esecuzione dell'atto ablativo, per una valorizzazione dei meccanismi di (eventuale) predestinazione dei beni, al fine ultimo di non disperdere in alcun modo il patrimonio colpito dalla misura e valorizzare al meglio le ragioni dello Stato, in prospettiva di confisca, o quelle del privato in prospettiva di restituzione.

È ormai, infatti, sempre più avvertita la necessità di porre rimedio alla principale disfunzione delle procedure patrimoniali, consistente nel rapido deterioramento del compendio interessato dalla misura di prevenzione e consentire invece, lì dove possibile, non solo un utilizzo redditizio dei beni, ma anche assicurare agli stessi una funzione sociale anche prima della destinazione formale all'esito della irrevocabilità della confisca.

A tale scopo e cercando di coniugare la immanente precarietà dell'apprensione cautelare del sequestro con una anticipazione di destinazione, è necessario valorizzare meccanismi coerenti con le finalità così accennate.

In questa ottica, le presenti linee guida – ovviamente nel quadro della disciplina dettata dal codice antimafia – nell'introdurre ad esempio, tra le altre misure, una specifica e autonoma relazione sul sequestro, precedente a quella di cui all'art. 36, CAM, intendono in primo luogo "approntare meccanismi di potenziamento della conoscibilità del compendio sottoposto a sequestro" sia per il Tribunale che avrà così ben certa la tempistica del sequestro e dell'immissione in possesso dei beni, da cui dipendono i relativi termini di efficacia (artt. 20 e 24 CAM); sia per tutti i soggetti estranei all'ufficio giudiziario che conosceranno in

tempi brevi la composizione del compendio sequestrato e potranno, se del caso, creare le premesse per attivare una cooperazione in termini di “rete” con l’amministrazione giudiziaria, ovvero per promuovere i congegni di “affiancamento” alla stessa.

Funzionali allo scopo risultano al contempo la necessità di *“assicurare una tempistica certa all’esecuzione del sequestro”*, sperimentando anche forme di raccordo con gli organi di p.g., deputati all’esecuzione, e la opportunità della redazione, da parte dell’amministratore giudiziario, di una scheda sintetica del patrimonio attinto.

Unitamente a tale scheda e, sempre per potenziare la conoscibilità del compendio, occorre dare un impulso alla pubblicizzazione dello stesso anche sul sito web del Tribunale (con i necessari accorgimenti funzionali alla tutela della riservatezza) ed, eventualmente, su quello dei sottoscrittori del documento di intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati firmato presso questo Tribunale in data 17.09.2021 da Prefettura, Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, l’associazione bancaria italiana e i consigli degli ordini degli avvocati e dei commercialisti.

La diffusione delle informazioni presso gli organismi che, unitamente al Tribunale, prendono parte al tavolo tecnico istituito presso l’ufficio giudiziario, riflette il principale strumento per assicurare, fin dal principio, la razionale utilizzazione e valorizzazione dei beni colpiti da misure di prevenzione.

## **2. L’esecuzione del sequestro, la pre-relazione sul sequestro e la scheda sintetica sul patrimonio**

### **2A. L’esecuzione del sequestro, i compiti dell’amministratore giudiziario e la pre relazione sul sequestro**

La fase di esecuzione del sequestro vede oggi, dopo le modifiche al codice antimafia disposte dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, le prerogative (prima attribuite all’ufficiale giudiziario), devolute alla polizia giudiziaria cui è delegata l’esecuzione del sequestro (art. 21, CAM).

E’ il caso, a tale proposito, di rammentare come in riferimento alla esecuzione del sequestro l’art. 21 richiami quanto stabilito dall’art. 104 disp. att. c.p.p., in tema di esecuzione del sequestro preventivo penale (D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271).

L’art. 21 così testualmente recita:

*“1. Il sequestro e’ eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza, ove ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario”.*

Tra le formalità di cui fa menzione il richiamato art. 104, disp. att. c.p.p., quali aspetti ontologici del concetto di esecuzione del sequestro, rientrano anche quelle pubblicitarie concernenti gli specifici beni oggetto di sequestro.

Le annotazioni nei pubblici registri pure rientrano - precisamente alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 104 - tra le stesse formalità.

Va peraltro richiamato anche il nuovo articolo 51 bis del codice antimafia, disposizione inserita dall'art. 36 bis del Dl 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 che stabilisce:

*Art. 51-bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese*

*1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.*

L'attribuzione alla polizia giudiziaria della prerogativa di eseguire il sequestro in luogo di quella dell'ufficiale giudiziario induce anzitutto a rimarcare come la disposizione, lungi dal far riferimento alla polizia giudiziaria che ha svolto le indagini patrimoniali trasfuse nella proposta, utilizzi genericamente il termine "polizia giudiziaria", consentendo così al Tribunale che è organo che sovrintende all'esecuzione, di effettuare una delega per l'esecuzione anche a "un gruppo interforze" laddove le peculiarità del compendio oggetto della misura ovvero le caratteristiche dello stesso ovvero la pericolosità del soggetto proposto lo rendano necessario ai fini di una corretta acquisizione del compendio e delle notizie utili alla procedura di prevenzione.

Trattandosi di misure disposte dal Tribunale che ne è anche organo esecutivo è giocoforza che la polizia giudiziaria si relazioni all'Ufficio per le problematiche concernenti il sequestro.

In quest'ottica è importante dedicare uno spazio adeguato anche alla tempistica di esecuzione del sequestro che dovrà essere il più possibile contenuta, potendo comunque la polizia giudiziaria allo scopo delegata appositamente organizzarsi con l'Ufficio giudiziario concordando le modalità della esecuzione.

Ciò premesso e ferme le prerogative attribuite alla polizia giudiziaria, l'amministratore giudiziario è chiamato a partecipare fin da subito all'esecuzione del sequestro onde acquisire gli elementi indispensabili per il prosieguo delle attività a lui espressamente spettanti per dettato normativo.

Compete all'amministratore elaborare la relazione di cui all'art. 36 del codice antimafia, ma anche prima e dopo quest'ultima, redigere rispettivamente le informative e le relazioni periodiche da trasmettere al giudice delegato per la cognizione esatta dalla procedura.

In questa fase, quindi, l'amministratore giudiziario, oltre ad acquisire (anche eventualmente avvalendosi dell'ausilio della polizia giudiziaria incaricata alla esecuzione) materiale video e/o fotografico del compendio sottoposto a sequestro, dovrà in particolare aver cura di porre immediatamente l'attenzione sulla tempistica dell'esecuzione e, soprattutto, sui tempi dell'immissione in possesso dei beni interessati dal decreto del Tribunale.

Di solito, specialmente quando i compendi sono di dimensioni più rilevanti, l'attività di immissione in possesso si protrae per un intervallo temporale più o meno ampio.

E' importante, in tale prospettiva, assicurare al Tribunale "il prima possibile" informazioni dettagliate circa il momento di inizio e conclusione dell'attività di immissione in possesso, relativa a ogni singolo specifico decreto di sequestro emesso dall'Ufficio giudiziario, in modo tale da porlo nelle condizioni di computare, fin da subito, i termini di efficacia del sequestro che, come noto, decorrono dal completamento dell'immissione in possesso (art. 24, comma 2 CAM).

A tale scopo l'amministratore giudiziario curerà la redazione di un'autonoma relazione, denominata "pre-relazione sulla esecuzione del sequestro" che precederà quella ex art. 36, CAM e le successive e nella quale, tra gli altri temi già accennati in precedenza, l'amministratore dedicherà spazio adeguato anzitutto alla tempistica dell'esecuzione, distinguendo il decreto di sequestro genetico dagli eventuali sequestri in estensione e indicando dunque separatamente, per ciascuno di essi, il singolo momento in cui è iniziata e terminata la materiale immissione in possesso, compiutamente verbalizzata dalla p.g., le eventuali criticità riscontrate e quant'altro ritenuto degno di segnalazione.

Tale pre-relazione dovrà essere depositata dall'amministratore non appena terminata la immissione in possesso relativa allo specifico decreto di sequestro oggetto di esecuzione.

Quanto ai beni oggetto del decreto di sequestro, costituirà impegno del Tribunale pervenire alla precisa identificazione degli stessi nel provvedimento e, qualora prima di esso, i beni risultassero indicati in maniera generica nella proposta di prevenzione patrimoniale, sarà impegno del Tribunale richiedere una loro più completa individuazione apparendo impropri decreti che comportino una individuazione postuma dei beni al momento della concreta esecuzione del sequestro.

Va da sé naturalmente che laddove in sede di esecuzione vengano rinvenuti beni ulteriori e non specificamente coperti dal decreto, l'amministratore giudiziario dovrebbe fornire immediata notizia al giudice delegato per consentire al Tribunale di valutare rapidamente le condizioni per l'adozione di provvedimenti di sequestro in estensione (art. 36, comma 2, CAM).

In questa prospettiva, nel corso dell'esecuzione del sequestro sarebbe opportuna la reperibilità del giudice delegato alla procedura, proprio al fine di consentire l'adempimento di tali incombenze.

Va rimarcato quindi come solo grazie ad una attività dell'amministratore puntuale e coerente con gli scopi delle presenti linee guida, il giudice delegato potrà avere contezza effettiva di quanto sottoposto a sequestro.

Ferma restando la possibilità per il giudice delegato di valutare l'opportunità di effettuare un sopralluogo personale sui beni oggetto di sequestro, spesso è solo grazie all'amministratore giudiziario che l'Ufficio riesce ad avere concreta contezza di quanto valutato con l'esame della proposta e degli atti allegati.

In questa prospettiva, va rimarcata la utilità che l'amministratore giudiziario - anche con l'ausilio della polizia giudiziaria delegata al sequestro - effettui anche "riprese video del compendio appreso", onde consentire una percezione più completa e adeguata dei beni (soprattutto immobili) e degli arredi presenti in essi.

Inoltre, già nel corso dell'esecuzione del sequestro è infatti immaginabile una primordiale interlocuzione con il Tribunale, anche attraverso le vie brevi, onde ottenere istruzioni nel caso si rendessero necessarie.

Dopo la materiale apprensione del compendio, invece, è giocoforza che sia l'amministratore - subentrato nello stesso - a illustrarlo al giudice delegato, individuando, se del caso, l'eventuale presenza di beni ulteriori da sottoporre a sequestro "in estensione" (art. 35, comma 6 del codice), ovvero segnalando al Tribunale errori nel dispositivo relativi all'identificazione dei beni in sequestro ovvero altre criticità che sia possibile risolvere anche mediante la correzione di errori materiali.

L'aspetto relativo al compito dell'amministratore di individuare altri beni da sottoporre a sequestro, espressamente regolato dal comma 6 dell'art. 35, unitamente alla qualifica dello stesso quale pubblico ufficiale, attribuiscono all'amministratore giudiziario, nel corso dell'esecuzione del sequestro e della successiva attività di gestione, un ruolo anche propulsivo.

Ciò, tuttavia, non deve indurre a far assimilare l'amministratore giudiziario a un organo inquirente, ovvero a una longa manus del pubblico ministero o dell'organo proponente.

L'amministratore giudiziario è organo terzo, ausiliario del Tribunale, sicché il suo comportamento dovrebbe essere sempre improntato a spirito di collaborazione e equidistanza anche rispetto ai destinatari delle misure ablativo.

Il richiamo è opportuno anche allo scopo di evitare inutili contrapposizioni, nonché malcontento nel corso della procedura di gestione.

## 2.B. La scheda di prima rilevazione dei beni

Alla pre-relazione sulla esecuzione del sequestro dovrà essere allegata “una scheda sintetica del patrimonio e delle attività oggetto di apprensione”, nella quale l’amministratore giudiziario dovrà inserire i beni appresi, distinti per diversa tipologia, con l’indicazione (in breve) della localizzazione precisa degli stessi, l’attuale utilizzo, lo stato di manutenzione ed uso, la consistenza in metri quadri e relativa tipologia (in caso di immobili) e, quanto alle aziende, la relativa operatività.

Tale scheda, nelle more della realizzazione della relazione di cui all’art. 36, che contiene *ex lege* informazioni più dettagliate (tra cui la stima dei beni), per la cui raccolta potrebbe essere necessario un tempo più esteso, è particolarmente importante in quanto consente al Tribunale, anche ai fini di cui alla premessa, di aver contezza immediata dello stato di fatto in cui si trovano i beni oggetto di sequestro, disponendo così di informazioni potenzialmente provvisorie ma immediate sullo stato del compendio.

Ciò consente – grazie alla sintesi propria della scheda – di permettere anche una più rapida circolazione delle informazioni relative al compendio in sequestro onde adottare subito le iniziative più opportune per l’utilizzo dei beni.

La scheda informativa dovrà contenere pertanto informazioni essenziali sui beni, inclusa una prognosi di immediata utilizzabilità, giacché gli stessi (ad esempio per gli immobili) non necessitano di interventi di manutenzione e sono liberi, sicché si possano ipotizzare rapide occasioni di utilizzo.

Questo può essere un fattore di importante accelerazione dei tempi di valutazione sulla sorte dei beni appresi, in quanto per un verso la relazione ex art. 36, nella quale per legge è stabilita una indicazione puntuale dei beni sottoposti a sequestro, può intervenire nel termine più ampio di giorni 30 (prorogabili a 90); per altro verso, la natura composita delle informazioni contenute nella relazione (nella quale figura peraltro la stima dei beni da parte dell’amministratore), dovrà poi essere esaminata e valutata dall’ufficio giudiziario.

Le informazioni più immediate possono invece confluire nella scheda sintetica, allegata alla pre-relazione sul sequestro che verrà approntata nell’immediatezza della immissione in possesso e potrà essere eventualmente rettificata all’esito della relazione ex art. 36, restando così la fotografia dello stato patrimoniale, di rapida fruizione per l’ufficio, per la cancelleria e per gli organi esterni che ambissero ad un’assegnazione provvisoria dei beni.

La scheda verrà compilata, quanto agli immobili, secondo il modello elaborato dal Tavolo Tecnico ed allegato alle presenti direttive.

Sarà compito dell’amministratore giudiziario trasmettere le schede compilate agli altri sottoscrittori ed in particolare alla ANBSC ed alla Prefettura di Caserta e compito del Tribunale di assicurarne la conservazione in una banca dati digitale curata dalla Cancelleria della Sezione delle misure di prevenzione.

La circolazione delle informazioni contenute nella scheda tra i sottoscrittori potrà consentire la immediata consultazione della stessa nell'alveo del Tavolo e quindi la attivazione dello stesso anche ai fini di un'assegnazione provvisoria dei beni.

Inoltre, la suddetta scheda potrebbe essere immediatamente caricata sui siti web del Tribunale, ovvero, se del caso, dei sottoscrittori del tavolo o dei soggetti allo stesso aderenti, il tutto compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza degli interessati.

In questo solco dovrebbero essere quindi opportunamente valorizzati, il prima possibile, ed in coerenza con quanto affermato dalle linee guida dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati dell'1.10.2019, gli istituti di cui agli artt. 40, comma 3 ter e 41, comma 2 ter, CAM che prevedono, rispettivamente per i beni immobili e per le aziende, la possibilità di locare o concedere (in via prioritaria) in comodato i beni immobili o le aziende stesse ai soggetti indicati all'art. 48, comma 3 lett. C), CAM.

Inoltre, dovrebbe essere al contempo valorizzato – quanto specificamente alle aziende – l'istituto di cui all'art. 41 quater che prevede il "supporto alle aziende sequestrate e confiscate" e predispone un affiancamento delle aziende in sequestro a quelle attive nel medesimo settore, secondo i presupposti previsti dalla medesima disposizione.

A parere del Tribunale, tanto la pre-relazione sul sequestro, quanto la scheda sintetica costituiscono strumenti necessari e di ausilio alla immediata applicazione degli indicati istituti creando le premesse (naturalmente mediante l'attivazione di modalità il più possibile trasparenti anche da valutarsi in seno al tavolo tecnico nell'individuazione del soggetto assegnatario) per una loro rapida attivazione.

È solo attraverso una celere e sintetica "panoramica" sui beni appena sequestrati che si possono attivare immediatamente i meccanismi di assegnazione anticipata dei beni, sui quali il tavolo tecnico intende puntare perché oltre che previsti dalla più recente normativa (ad introdurli è la legge n. 161/2017, di riforma del codice antimafia), consentono di utilizzare i beni fin da subito e per scopi sociali, inclusi quelli di promozione della legalità (Cfr., linee guida ANBSC, cit.).

È quasi banale rimarcare come un efficace e rapido utilizzo dei beni sottratti alla criminalità possa costituire un potente propulsore per la promozione della legalità presso la cittadinanza e del messaggio che il crimine non paga, lì dove il degrado che nasce dalla rapida obsolescenza dei beni senza un custode, in stato di abbandono, può all'opposto favorire le condizioni per l'acuirsi di situazioni di illegalità.

Ciò detto, l'obiettivo è quindi incentivare il ricorso a moduli di pre-destinazione anche gratuita ad organismi associativi, che consentano di rafforzare il messaggio di legalità sui territori.

Gli "strumenti di potenziamento della conoscenza" individuati nelle presenti linee-guida operano proprio in tale direzione.

Gli stessi dovranno poi essere coniugati con adeguati meccanismi di individuazione del soggetto provvisoriamente assegnatario del bene, nel caso di preassegnazione di beni immobili.

Fermo restando la possibilità per il tavolo tecnico costituito presso il Tribunale di individuare requisiti più stringenti per gli aspiranti all'assegnazione del bene, questi ultimi dovranno naturalmente possedere i requisiti soggettivi tali da potersi inquadrare tra i soggetti di cui all'art. 48, comma 3 lett. c) e, in caso di pluralità di aspiranti, dovranno essere esperite dall'amministratore giudiziario, con la vigilanza del giudice delegato e l'ausilio del tavolo tecnico, procedure competitive per la individuazione dell'assegnatario.

Il tavolo tecnico - appositamente convocato con la partecipazione dell'amministratore giudiziario - procederà in concreto ad individuare, per le singole procedure, un "*progetto di destinazione provvisoria*" e quindi gli enti o gli organismi che saranno invitati secondo criteri di competenza, conoscenza territoriale e compatibilità, ad esprimere la loro adesione.

*Il Presidente del Tribunale  
Gabriella Maria Casella*

*I giudici della Sezione Misure di Prevenzione  
Massimo Urbano  
Francesco Balato  
Marinella Graziano*